

Gli statuti di Corneto

Abbiamo rintracciato in un archivio della nostra città un manoscritto che riporta gli antichi Statuti della Città di Corneto, risalenti al 1545: ossia una serie di articoli di legge penale e civile, nonché di regolamenti e di disposizioni per la vita privata e pubblica dei nostri concittadini di oltre quattrocento anni fa.

Di tutti questi articoli, ne abbiamo scelto alcuni, forse i più curiosi e interessanti, che riportiamo in questo nostro bollettino annuale per informare i nostri Soci sul sistema di vita dei nostri antenati.

* * *

- Al fine di salvaguardare le abitazioni della città di Corneto, decretiamo che non vengano demolite le case con lo scopo di recuperare tegole e pietre, sotto la pena di 10 ducati d'oro da applicare nei casi sopra detti.

- Stabiliamo pure che le grondaie e gli acquai abbiano scoli o pozzi sotterranei che i proprietari debbono costruire nel termine di un mese, affinché non apportino ai vicini e ai passanti puzzo e rifiuti; come pure le vie vengano ripulite e nettate dai padroni delle case, sotto la pena prevista negli Statuti; e le immondizie vengano gettate sotto i dirupi, nei luoghi stabiliti, sotto la pena medesima.

- Affinché la città di Corneto abbondi quanto più possibile di questi cittadini che qui dimorino e non abbia a soffrire il suo buon nome entro i nostri tenimenti, decretiamo che se ogni cittadino non avrà dimorato onestamente nella città di Corneto per almeno sei mesi, non possa mantenere il proprio bestiame brado nei possedimenti di Corneto, sotto pena di 50 ducati da addebitargli come sopra detto.

- Noi che rappresentiamo i sacri principi, stabiliamo che tutti gli ebrei di qualsiasi sesso e fin dall'età di 10 anni debbano portare un segno sui loro vestiti di panno rosso, visibilmente e non di nascosto, cosicché si riconoscano apertamente, sotto pena di un ducato d'oro, senza nessuna riduzione a chicchessia, eccetto coloro che avranno avuto l'esenzione o il privilegio da parte della Comunità. Inoltre stabiliamo che i suddetti ebrei non possano uscire dalle loro case, a partire dall'ora terza di giovedì e per tutto il venerdì santo, fino al suono della campana grande della Comunità di sabato santo, ad eccezione

dei medici i quali in caso di necessità possono uscire e andare per Corneto col permesso dei Magnifici Signori Priori.

Stabiliamo ancora che nessun negoziante nella sua bottega possa accogliere di notte chicchessia, dopo l'ultimo suono della campana della Comunità, né vendere oppure dare sia di giorno che di notte a qualsiasi persona, carni, pesci o pane, sotto pena di 4 carlini per ogni volta: e non possano ricevere più di un carlino per ogni carico di vino da vendere.

- Stabiliamo ancora che chiunque abbia catturato un lupo e lo abbia condotto vivo in città, abbia dalla Comunità due libbre di pepe; se invece lo avrà condotto morto, tre carlini; e per ogni lupacchiotto vivo, due carlini, se morto uno.

- Stabiliamo ancora che nessuno debba lavorare o fare qualsiasi altro lavoro, sia in Corneto che fuori, precisamente nelle giornate domenicali; a Pasqua di Resurrezione del Nostro Signore Gesù Cristo, e nei due giorni che seguono; per la festa di S. Stefano protomartire, di S. Giovanni Evangelista, dei Santi Innocenti, di S. Silvestro, per la festa dell'Epifania, per la Pasqua di Pentecoste e nei due giorni seguenti, nella festa del Corpus Domini, nei giorni dei 12 Apostoli, nella festa di S. Maria Vergine che sono stabiliti dalla Chiesa; nella festa della Purificazione di S. Maria Vergine, per l'Annunciazione e Natività di Maria Vergine, di S. Lituardo e S. Secondiano, protettori della città di Corneto, di S. Giovanni Battista, della S. Croce del mese di maggio, di S. Lorenzo, di S. Angelo nel mese di settembre, nella festa di tutti i Santi, di S. Martino vescovo, del Venerdì Santo, nella festa del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo; sotto pena di due carlini, salvo che, dopo i Vespri nella giornata di domenica e delle altre feste (eccetto solo nei giorni pasquali) possono andare a mandare alla fonte a prender acqua, e sia permesso ogni giorno e per il tempo necessario fare e portare fuori Corneto il foraggio per le bestie, senza pena; e anche gli ortolani in ogni momento possono portare gli ortaggi dagli orti; chiunque può farne denuncia sotto giuramento, e ricevere metà della pena.

- Nessun oste può dare bevanda o cibo ad alcuno nella osteria dopo il secondo suono della campana, se non sarà suo ospite o persona di buona fama; nel qual caso può darne fino al terzo suono, ma non oltre. Quando diciamo osteria, intendiamo qualsiasi luogo dove si vende vino al minuto. Chi avrà contravvenuto, paghi una pena di due carlini; chiunque abbia bevuto e consumato, pagherà la stessa pena. Chiunque può farne denuncia e della pena la terza parte vada al denunciante, la terza parte al Podestà e il rimanente alla Comunità.

- Nessuna persona può gettare dalla finestra o dalla propria casa qualsiasi rifiuto, sotto pena di due carlini: se avrà arrecato danno, paghi il doppio; e si dia credito alla denuncia e riceverà la terza parte dell'ammenda. Nessuno poi può gettare immondizie, fuori la porta di S. Maria Maddalena o sulla pianura delle Croci, nè sulla strada che va alla fonte dell'Isaro, pena la predetta multa. Nessun altro può gettare letame o interiora o altra immondizia, di giorno e di notte, sotto la ripa di Corneto; cioè dalla ripa di S. Fortunato fino alla Porta della Resecata inclusa, con la medesima pena.

- Ancora stabiliamo che nessuna donna osi andare davanti o dietro il catafalco sul quale è trasportato un defunto o una defunta; soltanto le è consentito di uscire di casa per 15 passi e non di più; ne le è permesso andare ed entrare per tutto il giorno del funerale alla Chiesa o al Sepolcro per piangere, sotto pena di 4 carlini per ogni donna. Nessuna potrà portare il velo del lutto se non per quel giorno nel quale viene seppellito il cadavere, nel modo consueto, sotto pena di 2 ducati. Il Podestà è tenuto a mandare un Notaro nell'abitazione del defunto per accertare coloro che hanno ecceduto. Ciò che è stato detto per la casa del defunto vale anche per quando si andrà a piangere sopra il corpo del defunto nella Chiesa. Metà delle pene sarà di appartenenza alla Comunità, l'altra a chi avrà fatto denuncia. Il Podestà è tenuto al proprio giuramento sotto pena di 5 ducati e di mandare un Notaro tante volte per quante volte avrà inteso suonare la campana a morto.

- Nessuno che dimora nella città di Corneto può detenere maiali o permettere che i porci vadano in giro per la città, sotto pena di un carlino. Tuttavia è consentito tenere nelle abitazioni il suddetto bestiame senza pena purché non vadano in giro per la città. Tuttavia possono essere liberamente venduti al mercato e macellati. Chiunque può esporre denuncia e riceverà un terzo; e verrà creduto sotto giuramento.

- Stabiliamo ancora che nessuno deve andare col carro attraverso i ponti di pietra nel territorio di Corneto, ne con macine nè con ruote cerchiare per la città di Corneto, sotto pena di 5 ducati d'oro. Chiunque avrà visto, può denunciare i contravventori e verrà creduto dietro giuramento: e riceverà la quarta parte della pena. Se dei carri non cerchiati transitassero per la città, siano tenuti i proprietari a riparare per il doppio il danno da essi provocati. I Magnifici Signori Priori saranno tenuti, sotto personale giuramento, a far collocare nell'estremità di ogni ponte un solido impedimento di muro in modo che nessuno possa far passare il proprio carro o le macine nello spazio ridotto per la metà. L'ammenda venga subito esatta. Se qualcuno avrà rovinato in parte o in tutto il suddetto ponte, sarà tenuto, oltre alla pena predetta, a far riparare il danno a suo completo carico.

- Ancora stabiliamo che, in caso di necessità in tempo di pace e in tempo di guerra, durante la notte siano tenute accese nei sottoscritti luoghi e le lampade a olio rinforzate con quanto necessario perché vengano accese e ardano dal primo suono della campana della Comunità, in ogni giorno dell'anno, durante la notte: e precisamente una sotto la volta del Palazzo del Podestà ove si vendono le olive, a spese dell'arte degli Ortolani; un'altra nel sito dell'incrocio ov'è l'immagine di Maria Vergine, che deve essere mantenuta a spese dei negozianti che si trovano a destra e a sinistra della strada che va dalla Piazza della Comunità fino a Piazza S. Marco. Un'altra sia ugualmente accesa nel torrione dell'arengo dov'è l'immagine del Salvatore, a spesa di tutti i pizzicagnoli, albergatori e osti esistenti nel detto percorso, cominciando dall'incrocio fino al suddetto torrione, sia a destra che a sinistra. Chiunque avrà contravvenuto o non avrà eseguito o contribuito alla predetta ordinanza, sarà sottoposto alla pena di 2 ducati carlini per ogni volta. Chi avrà esposto denuncia avrà metà dell'ammenda.

I superiori dell'Arte degli Ortolani avranno una libbra di pepe ogni anno, per la ricorrenza della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo.

- I panificatori sono tenuti alla vendita del pane nei luoghi indicati dai Magnifici Signori Priori i quali debbono avere, su quanto predetto, una sollecita premura affinché i pani siano buoni, sufficienti a seconda dei tempi di sufficienza, di abbondanza o di carestia di grano. Sono inoltre tenuti a fare il controllo ogni mese dei pesi e del prezzo, secondo la volontà del Consiglio Speciale. Gli stessi Priori devono imporre il rispetto della legge ai suddetti panificatori e a tutti coloro che vendono pane. Il Podestà dovrà applicare le pene previste. I pizzicagnoli non possono vendere il pane sotto pena di 4 carlini per ogni trasgressione; né deve essere consentito per alcuna ragione a chi vende il pane, di filare, né usare la conocchia o la rocca, né pettinarsi mentre vendono il pane, sotto pena della predetta ammenda della quale metà andrà alla Comunità, un quarto all'accusatore e il rimanente all'esecutore. Se le persone che vendono il pane avranno contravvenuto alle disposizioni emanate dai Magnifici Signori Priori per volontà del Consiglio Speciale, oltre alla pena pecuniaria, perderanno pure i pani che verranno sequestrati per mezzo degli ufficiali del Podestà per essere assegnati in elemosina ai carcerati o ad altre persone bisognose.

- Dato che i nostri antenati, fin dai tempi remoti, erano consueti a celebrare una bella festa, nella ricorrenza di S. Secondiano, protettore degnissimo di questa illustre città di Corneto, per sua lode e onore: e considerato che noi come diretti discendenti siamo in dovere di proseguire quelle illustri tradizioni, stabiliamo che l'abate o il rettore della chiesa

di S. Nicola, o un fattore, come si era soliti fare in antico, è tenuto ad acquistare un toro veloce, gagliardo, feroce e indomo da scegliersi fra tutti gli armenti di Corneto, a discrezione dei Magnifici Signori Priori. Il predetto Rettore o chi per lui è tenuto, dopo la scelta del predetto toro, legarlo e condurlo presso la chiesa di S. Nicola e assicurarlo alla colonna che si trova nella piazza di detta chiesa. Poi trasportarlo per regalarlo solennemente ai suddetti Magnifici Signori Priori. Se il Rettore si sarà comportato negligente e inadempiente, sarà obbligato a farlo con in più una pena di 25 ducati.

Nel giorno stabilito e una volta che il toro sarà stato reso disponibile, gli stessi Magnifici Signori Priori lo facciano condurre sulla piazza della Comunità davanti al Palazzo degli stessi e fatto legare alla colonna di detta piazza nella vigilia della festività. In detto giorno facciano pure la giostra mentre nel giorno della festa facciano condurre il toro a Fontana Nuova e qui legato alla colonna che è vicino alla Fontana, in premio a coloro che correranno il pallio a piedi. I vincitori siano tramandati a lode di Dio onnipotente e di S. Secondiano, protettore della città di Corneto, e a memoria di quella nobildonna che lasciò i suoi beni alla Chiesa di S. Nicola con questo impegno.

- Ordiniamo che nessuno spanda rifiuti nella piazza di S. Francesco né venga posto alcunché di immondo sui gradini o davanti alle porte della Chiesa, sotto pena di 5 ducati d'oro senza alcuna riduzione. Chiunque avrà fatto denuncia, riceverà metà dell'ammenda e verrà creduto sotto giuramento, con la presenza di un teste degno di fede. Lo stesso valga per la piazza di S. Marco, di S. Nicola e delle altre chiese di Corneto.

- Stabiliamo che tutti i tavernieri e qualsiasi altra persona che vende vino al minuto, sono obbligati ad avere e tenere il pitillo, il mezzetto, il terzetto e la foglietta sigillati col sigillo della Comunità; e vendere con queste misure e non con altre. Chi non ottempererà a quanto detto, pagherà la pena di 20 bononini per ogni volta. Chi dovesse tenere qualsiasi altra misura difettosa, pagherà per ognuna 30 bononini. I recipienti dovranno essere sigillati pubblicamente nella bocca del recipiente col consueto sigillo del corniolo per mezzo del sigillatore incaricato dal signor Podestà o dai Magnifici Signori Priori. Il sigillatore avrà come salario due denari per ogni volta che avrà sigillato senza frode, mentre il Notaro del Podestà è tenuto almeno una volta per settimana a visitare tutti i tavernieri e le altre persone che vendono vino al minuto per controllare i sigilli delle singole misure. I tavernieri e i massari sono tenuti a riempire sufficientemente le misure, sotto pena di 5 bononini; nessun taverniere o venditore di vino al minuto dovrà mescolare altro vino in quello che vende. Se poi vi avrà mescolato dell'acqua, sia punito con dieci ducati d'oro per ogni volta. Chiunque può esporre denuncia e avrà metà della pena mentre l'altra

metà andrà alla Comunità, purché l'accusatore non faccia parte della famiglia del Podestà. E sarà creduto a quanto dirà anche con un solo teste degno di fede.

- Stabiliamo che gli ortolani e i calzolai, per raggiungere con la massima comodità le acque di Fontana Nuova, siano tenuti, su disposizione dei Magnifici Signori Priori, a pulire e lavare detta Fontana e l'abbeveratoio tante volte quante sarà necessario, sotto pena di 2 ducati d'oro per ogni volta. I magnifici Signori Priori sono tenuti a mettere a disposizione una o due persone, secondo il loro giudizio, per il lavaggio e la pulizia del lavatore di Fontana Nuova quante volte sarà necessario, su ordine degli stessi Signori Priori; e far riparare, rivedere e correggere nei mesi di maggio e giugno la condotta di detta Fontana fino alla casa degli eredi di Lituardo Vipereschi, come pure tutti i pozzi, a spese della Comunità, in modo che la stessa acqua non segua altro corso, sotto pena di 50 ducati d'oro da sottrarre dal loro salario se saranno stati negligenti nell'adempiere a queste disposizioni. Chi getterà qualsiasi sporcizia nei pozzi di giorno, paghi al momento della notifica della pena, 25 ducati d'oro; il doppio se di notte. Chiunque ne farà denuncia, verrà creduto sotto giuramento e avrà metà della pena. I suddetti pozzi nei mesi di maggio e di giugno, saranno ricoperti a carico e a spesa dei vicini.

- Perché la nostra Città di Corneto sia popolata da buoni cittadini, stabiliamo che chiunque vorrà venire ad abitare fra noi in questa nostra patria cornetana, sia ricevuto liberamente e benevolmente e concessa l'immunità come sopra detto. Ad esempio, la Comunità sia tenuta a dare ai forestieri che vogliono abitare nella città di Corneto un sito per la loro abitazione e una terra di quattro miglia per la vigna, secondo l'ordine che daranno i due eletti del Consiglio Generale. Ognuno potrà possedere dieci vacche, o altro bestiame brado, e quaranta pecore per ciascuno nel territorio di Corneto. Stabiliamo però che la vigna e la casa dovranno essere fatte nel termine di tre anni, dopo di che sarà esonerato e immune da tutti gli oneri reali, personali, ordinari e straordinari per dieci anni.

- Stabiliamo che ciascun cornetano o abitatore di Corneto può liberamente pescare nei fiumi Marta, Melletra e Arrone con qualsiasi mezzo di pesca e senza che alcuno possa impedirglielo; così pure nel mare e in ogni fiume del nostro territorio, ad eccezione del fiume Mignone, precisamente dal porticciolo fino al mare, secondo la forma degli ordinamenti delle gabelle della Comunità di Corneto. Sia lecito tuttavia a ciascuno di pescare con la canna, con l'amo, con la mazzacchera e anche con lo iacchio, solamente per uso proprio, e non per esser venduto; si peschi con lo iacchio e con altre reti nel detto fiume Mignone dove si voglia, senza pena: mentre nessuno osi in ogni tempo e nei predetti fiumi o in qualsiasi altra parte del territorio di Corneto intossicare il pesce con erbe

o con altro genere di tossici, sotto pena di 25 ducati senza alcuna riduzione. Individuato il colpevole, anche se con una sola testimonianza, punirlo. E accertati gli indizi, venga torturato.

Nessuno può autorizzare l'intossicazione del pesce, sotto la medesima pena.

- Stabilendo con assoluta fermezza che per la conservazione delle bestie domate da sottoporre ai lavori nel nostro territorio ed anche per tutte le altre bestie domate, siano sempre riservate le bandite del Cuccumulleto, di Montefocardo, di San Pantaleo, nelle quali possano pascolare i suoi buoi e tutti gli altri animali domati. Si intenda per la bandita di Montefocardo dal punto in cui inizia il fosso di Santa Croce, vicino a San Lazzaro, fino a fontana di Illico, come cammina il fosso di detta fonte e si dirige verso il fosso di Malpertugio, fino alla strada per la quale si va a Canino e ritorna attraverso la strada diretta fino a San Lazzaro.

- Stabiliamo che nessuno deve arrecare danno alle Saline in qualsiasi periodo con bestiame o senza, sotto pena di 4 carlini; e paghi il doppio del danno arrecato. Se vi avrà vangato, paghi 5 ducati d'oro: se non potrà pagare, sia frustato alla piazza della Comunità.

- Chiunque avrà fatto o si sarà adoperato di far commettere a qualsiasi uomo o donna, in detto o in fatto, adulterio, stupro o incesto, oppure l'uno e l'altro: oppure si sarà prestato a condurre in casa propria od altrove una donna o un uomo: oppure avrà loro messo a disposizione la casa o qualsiasi altro sito, sia punito con la pena di 25 ducati; e se entro dieci giorni non avrà pagato, sia frustato nella piazza della città di Corneto: e appena frustato, gli sia messa al collo la gogna per rimanervi nudo per il giorno intero. Dopo di che sia espulso da Corneto, senza mai più farci ritorno. Si dovrà procedere in ciò solo per accusa fatta e documentata da quelle persone alle quali è permesso, secondo la forma degli Statuti della nostra città, e non altrimenti. Se da parte del Podestà si agirò diversamente oppure da parte dei suoi ufficiali, il Podestà si agirà diversamente oppure da parte dei suoi ufficiali, il Podestà paghi la pena di 100 ducati nel tempo del suo sindacato. L'accusato potrà convenire davanti ai Sindaci per giustificarsi e solo da essi potrà essere condannato, come a loro sarà sembrato opportuno, secondo la legge: oppure risarcito della pena da lui sborsata.

- Stabiliamo che i minori di 14 anni ma maggiori di 10 che siano creduti capaci di dolo, siano puniti per i delitti da essi commessi a metà della pena secondo come contenuta nel presente volume degli Statuti; ma i minori di 10 anni che non sono né si possono dire capaci di dolo, se la malizia non avrà sopperito all'età, siano puniti a discrezione del Podestà; e anche dei Magnifici Signori Priori la cui discrezione non vada

oltre la metà della pena che generalmente viene applicata ai maggiori degli anni 10 e ai minori di 14, secondo l'autorità del presente Statuto. I minori degli otto anni non sono tenuti ad alcuna pena.

- Stabiliamo che nessuno è autorizzato a vendere a favore di qualsiasi forestiero grano, orzo, farina o altre biade; né di ciò che ha, ne faccia società con qualsiasi forestiero al fine di vendere o far uscire in altro modo dalla città grano, orzo o farina o qualunque genere di biada, o dal territorio di Corneto; i contravventori saranno puniti alla pena di 20 ducati senza alcuna riduzione: della pena, metà appartiene alla Comunità, l'altra all'accusatore. Nessuna persona infine può locare o dare la casa in affitto o il granaio o il pozzo a qualsiasi forestiero con lo scopo di vendere grano e orzo per essere rivenduti, sotto pena di 2 ducati, se non a quei forestieri che saranno venuti a vendere nella città di Corneto: a chiunque è consentito di farne denuncia, per il che riceverà la terza parte della pena.

- Stabiliamo che dopo l'ultimo terzo suono della campana nessuno deve andare per Corneto se non con la lanterna o con una fiaccola in mano, sotto pena di 2 carlini: tuttavia diciamo che fino a quattro uomini è consentito girare insieme con la lanterna, purché non vadano cantando o suonando un qualsiasi strumento.

- Se qualcuno avrà commesso adulterio con qualsiasi donna la pena di 50 ducati; se l'avrà sottratta al marito ritenendola con sé contro il volere del di lei marito in qualsiasi casa, paghi la pena di 100 ducati; e se detta pena di 50 ducati egli non potrà pagare, gli sia amputata la mano destra e gli sia cavato l'occhio destro: se poi non potrà pagare la pena di 100 ducati, gli si tagli la mano destra e venga espulso da Corneto.

Non si può investigare sui predetti reati per mezzo del Podestà o della sua Curia, né da qualsiasi altro ufficiale, né procedere se non per accusa del marito della donna o da persona autorizzata dallo Statuto, sotto pena di 200 ducati da assegnare alla Camera di Corneto e da sottrarre dal suo salario nel tempo del suo sindacato. Né si deve procedere ad alcun arresto contro chi ha commesso i reati predetti se non sia stata prodotta una legittima accusa per mezzo del legittimo accusatore. La donna che avrà commesso adulterio, sia punita con la pena prevista dalla legge: la bastonatura sia eseguita in un luogo o in luoghi stabiliti opportunamente dal Podestà e dai Magnifici Signori Priori, considerando la qualità dell'adulterio e con l'aver riguardo alla vergogna dei consanguinei della medesima, se dovesse essere di onesta condizione. Se dopo la condanna e la confessione fatta prima di tutto in giudizio o dopo che il marito l'avrà perdonata davanti a dei testimoni, la donna dovesse commettere di nuovo adulterio, le sia tagliato interamente

il naso o gli sia strappato un occhio per poi essere avviata in un monastero o in altro luogo di espiatione.

- Se qualcuno avrà fatto violenza a una donna vedova di buona fama e di onesta vita per conoscerla carnalmente, pagherà la pena di 50 ducati; se l'avrà gettata in terra e denudata violentemente, paghi 40 ducati; se l'avrà baciata con violenza, paghi 35 ducati; se l'avrà trattenuta o avrà voluto abbracciarla, paghi 25 ducati. Se non avrà pagato l'ammenda entro 10 giorni dalla sentenza, sia punito col taglio della testa; se non potrà pagare l'ammenda di 40 ducati entro 10 giorni dalla pubblica sentenza, gli sia tagliata la mano destra; se non potrà pagare l'ammenda di 35 ducati entro 10 giorni dalla sentenza, gli sia tagliato il labbro superiore; e se non potrà pagare l'ammenda di 25 ducati entro 10 giorni dalla sentenza, sia frustato per la città.

- Chiunque avrà rubato cereali dai campi o dalle aie fino a 10 gregne⁽¹⁾, paghi per ogni gregna rubata 2 ducati; se fosse stato già carrucolato, 10 ducati. Per carrucolato noi intendiamo 25 gregne, e se lo avrà fatto in numero maggiore, paghi 25 ducati. Ma se fossero stati rubati i cereali trebbiati fino a 3 staia, paghi 4 ducati; se in numero maggiore, paghi 20 ducati se il furto sarà avvenuto di giorno, il doppio di notte E paghi al padrone il doppio del danno arrecato o dei cereali rubati. Se detta pena egli non potrà pagare, gli venga amputata la mano destra. I pastori che avranno rubato le gregne per farle mangiare alle bestie, paghino la pena di 2 ducati. Chiunque può sporgere denuncia e verrà creduto sotto giuramento e senza testimonianze.

- Stabiliamo e ordiniamo che qualunque ladro pubblico e famoso sia condannato con l'estremo supplizio e sia sospeso con un laccio alla forca in modo che muoia definitivamente. Ma se avrà commesso una rapina una sola volta, gli sia amputato un piede: lo stesso s'intenda per gli scassinatori e per i ladri dei magazzini delle vettovaglie.

- Nessun indigeno o forestiero può scientemente comprare dai corsari nel porto né in strada, né in Corneto né nel suo territorio o fuori, qualsiasi merce o cosa del valore di 20 carlini, sotto pena di 10 ducati; per un valore superiore, alla pena di 20 ducati; e se in detta occasione qualche persona autorevole fosse incorsa in qualche danno o si trovasse coinvolta in qualche briga, tali persone siano punite con il doppio della pena.

- Stabiliamo che nessun può appiccar fuoco ai boschi del Cazzanello, di Montefocardo, di Cuccumelleto e di Rocca di Giorgio o in qualsiasi altro situo per cui il fuoco possa entrare nelle dette selve o altrove, sotto pena di 10 ducati senza alcuna riduzione e beneficio. Simile pena siano tenuti a pagare anche i complici e i mandanti.

⁽¹⁾ Covoni

Chiunque può farne denuncia e verrà creduto. Se i rei non potranno pagare la pena, gli sia amputato l'orecchio destro; il signor Podestà sia tenuto ogni anno a radunare i signori vaccari e bovani e possessori di altri animali perché abbiano cura di non mettere fuoco per loro mezzo o per mezzo dei loro servi nei predetti luoghi e nei boschi del territorio di Corneto. Se qualcuno avrà saputo che il fuoco è stato imesso da altri, ne deve fare denuncia al Podestà stesso o ai suoi ufficiali, sotto pena di 2 ducati. Il Camerlengo della Comunità è tenuto a far disboscare le predette selve nelle calende di agosto o quando lo riterrà opportuno, a spese della Comunità a seconda del mandato o della volontà dei Magnifici Signori Priori, cosicché il fuoco non arrechi danno e non possa entrarvi. Il Camerlengo che non avrà ottemperato a quanto predetto, paghi come pena due ducati, pena che il Podestà è tenuto ad esigere.

Degli incendi predetti, l'informatore sia creduto sotto giuramento anche di un solo testimonio di buona fama.

- Chiunque avrà portato in Corneto delle armi di offesa, paghi per ogni tipo di arma un ducato se lo avrà fatto di giorno, il doppio, di notte. Per i coltelli acuminati esistenti fuori misura di quella contrassegnata nel marmo esistente nella loggia del Palazzo, paghi 4 carlini; chi avrà fatto entrare pugnali o archibugi o schioppi, paghi 4 ducati se lo avrà fatto di giorno, il doppio se di notte; e le armi siano sequestrate. Lo stesso vale per chi porta armi avvelenate e frecce, se non quando si reca a caccia. La qual cosa sia creduta dietro suo giuramento o dei suoi compagni.

A nessun macellaio è consentito di tenere armi sul banco o agli uncini, eccetto i coltelli e coltellacci usati per tagliare le carni.

- Stabiliamo che chiunque avrà maledetto o bestemmiato il nome di Dio o della beata Vergine Maria, paghi 10 ducati senza alcuna riduzione per ogni volta. Se avrà bestemmiato il nome di qualche santo, paghi la pena di 5 ducati: se non potrà pagare tale pena, venga fustigato per la città, e non venga ammesso ad alcun beneficio, se non della confessione a causa dell'enormità della colpa. Chiunque può fare denuncia e avrà la quarta parte della pena; e sarà creduto anche con un teste idoneo. Il nome dell'accusatore sarà tenuto segreto almeno ad uno dei Magnifici Signori Priori. Il Podestà che dà esecuzione, guadagnerà la quarta parte mentre la metà andrà alla Comunità. Non si può derogare da quanto disposto dallo Statuto o diversamente dispensare se non per mezzo del Consiglio Segreto che ha la facoltà di aumentare detta pena contro coloro che sono abituati a tali mancanze. A colui che per un lapsus della lingua e non per abitudine avrà similmente mancato, il detto Consiglio potrà ridurre la pena della metà una sola volta e

non di meno: per tale riduzione si aggiunga ai suddetti trasgressori qualche pena carceraria per alcuni giorni, secondo il giudizio del suddetto Consiglio. Se il signor Podestà e i Magnifici Signori Priori avranno attentato in qualche modo contro questi Statuti, siano condannati alla pena di 50 ducati per ognuno di essi e per ogni volta. Se altri avrà giurato sui Santi, paghi 5 carlini e si deve procedere contro di lui sommariamente, salvo sempre le eccezioni e le difese di ogni accusato.

- Stabiliamo e ordiniamo che tutte le concubine o pubbliche peccatrici tanto degli ecclesiastici quanto dei laici o di qualunque altro genere esse siano, cornetane o forestiere, debbano, dopo la notificazione del bando per mezzo del banditore della Comunità, liberarsi del nefando peccato nel termine di 20 giorni, trasferendosi da una contrada all'altra non troppo vicina, della qual cosa lasciamo la perspicacia dei Magnifici Signori Priori di decidere la distanza. Il bando, dopo l'avvenuta relazione, sia registrato nella riforma per mezzo del Camerlengo della Comunità affinché l'esecuzione avvenga immediatamente. Tali concubine se dovessero perseverare nell'opera di male e vivere disonestamente, sebbene già lo siano, siano spulse da Corneto e dal suo territorio per mezzo del Podestà e dei suoi ufficiali per un intero anno. Trascorso il quale, se vorrà ritornare, le sia consentito purché abbia rinnovato il suo modo di vita, dei costumi o contratto debito matrimonio; ma se dovessero rimaner suggestionate dal diavolo, siano espulse da Corneto e dal suo territorio al suon delle trombe senza mai più potervi ritornare. Questo capitolo non si applicherà nei confronti delle donne sposate, dimoranti coi propri mariti.

- Decretiamo e ordiniamo che, al fine di conservare i diritti, le scritture e le cose mobili della Comunità di Corneto, sia eletto nel periodo dell'elezione generale per mezzo dei Magnifici Signori Priori un cittadino di Corneto, onesto, rispettoso della legge e idoneo, chiamato Massaro della Comunità, che deve salvare, conservare, reggere e vedere tutte le singole ipoteche e tutte le altre cose di detta Comunità in ambienti prescelti per la conservazione di quanto predetto, di tutti gli altri beni e le case di detta Comunità; non di meno le campane, le molandine, le guardiole e le scale intorno alla città; e dove avrà trovato manchevolezze, la faccia rinnovare a spese della Comunità; sia tenuto a far fare anche l'inventario di tutte le cose sopra nominate, e di tutte le altre che gli siano venute in ogni modo all'orecchio; rendere di ciò ragione secondo il volere e la richiesta dei Magnifici Signori Priori. Il suo incarico deve durare per un anno; detto Massaro abbia per suo salario cinque carlini per ogni mese; col compito anche di far estirpare i caprifichi e gli altri arbusti

dalle pareti del Comune, del Palazzo e delle Mura della città, nonché pulirli dalle erbe resistenti, diversamente perderà il proprio salario.

- In onore di Dio Onnipotente, della Beata Maria, sua Madre, e del Glorioso San Secondiano martire, protettore del popolo della città di Corneto, decretiamo e ordiniamo che ogni anno, per la festa dello stesso, si corrano i palii dei cavalli e delle cavalle di razza; il palio dei cavalli è di 5 ducati di carlini e quello delle cavalle deve essere almeno di 3 ducati; e un toro ai corridori a piedi nel consueto percorso. Per tale Festa sia osservato questo ordine: per primi corrano i ragazzi per un denaro; subito dopo per tutto il Podiarello e per l'intero percorso ov'è la colonnetta e sotto la via, verso gli orti, non osi stare nessuna persona, né cavalli o pedoni, né grandi, né piccoli, né cittadini o forestieri, né altri, ma stiano tutti nel campo che sta sopra la via; dopo di che corrano i podisti per aggiudicarsi il toro; nessuna persona può entrare nella strada dell'intero percorso, quando i podisti avranno incominciato a correre; né deve mescolarsi fra di loro in gara. Ciò sia fatto conoscere pubblicamente col bando da parte del signor Podestà il quale, se avrà disatteso in alcuna parte di quanto predetto, paghi la pena di un ducato. Il primo arrivato riceva il palio e l'ultimo il gallo; e similmente nessuno deve attraversare come sopra detto, alla stessa pena. Dopo corrano i cavalli: il primo, anche senza fantino, abbia il palio e l'ultimo la papera; similmente nessuno attraversi la strada, alla stessa pena, né si deve procurare qualche impedimento a chi corre, sotto pena di due ducati. E se qualcuno dei corridori avrà attraversato al fine di accorciare il percorso, e non arriverà per il retto percorso, anche se sarà stato primo, non deve ricevere il palio, ma paghi la pena di 4 carlini; nessun corridore deve percuotere col bastone un altro concorrente o il cavallo, e chi avrà percosso, sia punito come sopra con la pena raddoppiata, anche se l'uno avrà arrecato ingiuria all'altro; e detto cavallo non abbia il premio.

- In onore di Dio Onnipotente e della Beata Vergine Maria Vergine e del Beato Lituardo, confessore e protettore della città di Corneto, noi decretiamo e diciamo che il Podestà e i Magnifici Signori Priori siano tenuti, sotto loro giuramento, a fare in modo che ogni anno per la festa del Beato Lituardo venga fatta la corsa dell'anello nella piazza della Comunità, così come nelle corse dei cavalli in onore di San Pancrazio, secondo l'uso, da chiunque volesse correre; i partecipanti abbiano 24 bononini; e se i predetti Signori saranno stati negligenti, paghino ciascuno la pena di 8 carlini, da sottrarre al loro salario.

- Decretiamo che i Magnifici Signori Priori siano tenuti, dopo la pubblicazione dei presenti Statuti e quanto prima possibile, a far selciare e ammattonare tutte le strade della Città, cominciando dal Palazzo del Podestà ove si vendono i pesci, fino alla Porta della

Valle, due parti a carico di coloro che vi sono adiacenti, la terza a carico della Comunità: tutta la piazza però a spese della Comunità. Facciano similmente ammottinare nel modo sopraddetto tutto l'Arengo nuovo a carico della Comunità e di chi è adiacente, come sopra detto. Siano pure tenuti a far fare, per onore della città, una sede presso l'arco delle erbe a spese della Comunità dove le donne, che vendono il pane, debbono stare correttamente alla vendita del pane in modo che non possano venderlo in altri luoghi ad eccezione dei fornari e dei padroni del forno, sotto pena di 2 carlini per ogni volta; ad eccezione dei suddetti panificatori e venditori di pane i quali di notte, prima del terzo suono della campana della Comunità e di mattina prima che sorga il sole, possono vendere e comprare il pane a domicilio.

- Decretiamo che nessuna donna che ha un figlio o più figli, una figlia o più figlie, può frodarli di metà dei suoi beni per mezzo del testamento o per altra estrema volontà o per contratto, se non sussista una giusta causa di ingratitudine; e se in qualche modo si venisse a sapere il contrario, tale disposizione o il contratto della suddetta metà non abbia valore. Diciamo così anche per le nonne e le bisnonne verso i nipoti e pronipoti o le pronipoti. Come pure gli uomini non possono alienare i beni avuti in dote dalla moglie senza la presenza di due consanguinei. Questa condizione valga per il passato e per il futuro.

- Decretiamo che se qualche donna maritata dal cui marito non abbia avuto figli o nipoti dai figli, dovesse morire prima del suo sposo, sia tenuta a lasciare al suo consorte la terza parte della sua dote; qualora non l'avesse lasciata o se ne fosse dimenticata oppure venisse a morire senza lasciare testamento, il marito abbia a succederle e acquisire la terza parte della dote della moglie; questo modo di agire valga per il passato e per il futuro; e lo Statuto gli garantisca questa condizione tanto nella dote promessa quanto in quella concessa, essendo stato il matrimonio consumato con l'unione carnale.